

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA		FI_ FIN-ML-IMPRESA-SACE INTER_NC	
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO DESTINATO ALLE IMPRESE CON GARANZIA SACE RILIEVO STRATEGICO - INTERNAZIONALIZZAZIONE		Aggiornato al:	1° ottobre 2026
			Rel. 03-2026	

Il Finanziamento a breve, Medio Lungo Termine assistito da garanzia SACE Rilievo strategico - Internazionalizzazione è offerto a PMI e MID/LARGE appartenenti a qualsiasi settore – o a specifiche filiere a vocazione internazionale – con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione in Italia.

In particolare, possono accedere:

- Imprese che realizzano subforniture a clienti italiani impegnati in forniture verso clienti esteri
- Imprese che forniscono beni o servizi a un Export Champion (media o grande impresa con quota export pari almeno al 40% del fatturato)
- Imprese che investono all'estero o in Italia in progetti di crescita internazionale

È inclusa la possibilità di coinvolgere controllate o collegate estere in operazioni riconducibili a investimenti e forniture destinate ai mercati internazionali.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**

Sede legale: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**

Telefono: **06.689761** Fax: **06.68300129**

Sito internet: www.bancafucino.it

E-mail: info@bancafucino.it

Codice ABI: **03124**

Iscritta all'albo delle Banche: n. **5640**

Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca

Numero REA: n. **1458105**

Codice fiscale, P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: **04256050875**

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale:

Cognome:

Iscrizione ad Albi o elenchi:

Numero Delibera Iscrizione all'albo:

Qualifica:

Sede:

Telefono:

E-mail:

Il sottoscritto _____ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data _____ (firma del cliente) _____

CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO A BREVE, MEDIO LUNGO TERMINE ASSISTITO DA GARANZIA SACE RILIEVO STRATEGICO - INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il Finanziamento a breve, Medio Lungo Termine assistito da garanzia SACE rilievo strategico - Internazionalizzazione consiste nella concessione di un finanziamento della durata massima di 240 mesi ed è destinato al sostegno dei programmi d'investimento e sviluppo delle imprese.

Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate trimestrali, comprensive di capitali ed interessi, secondo un tasso variabile con ammortamento all'italiana (a quota capitale costante) oppure secondo un tasso fisso con ammortamento alla francese (a rate costanti).

Per durate fino a 96 mesi e solo con riferimento al c.d. "Finanziamento Partecipativo" (nella forma di apporto di capitale nella Società *target* o di acquisto di quote di capitale sociale della Società *target*) ai sensi della Convenzione SACE che disciplina l'operatività c.d. "STANDARD" come di seguito illustrata, il rimborso può avvenire con un piano di ammortamento c.d. "Bullet" che prevede il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza e della quota interessi con periodicità trimestrale.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA		FI_ FIN-ML-IMPRESA-SACE INTER_NC	
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO DESTINATO ALLE IMPRESE CON GARANZIA SACE RILIEVO STRATEGICO - INTERNAZIONALIZZAZIONE		Aggiornato al:	1° ottobre 2026
			Rel. 03-2026	

Il finanziamento è gestito attraverso l'utilizzo di due conti correnti intestati al Cliente:

- Un conto corrente dedicato, appositamente acceso contestualmente alla stipula, utilizzato esclusivamente per l'erogazione del finanziamento e per le disposizioni di utilizzo dei fondi impartite dal Cliente;
- Un conto corrente ordinario su cui regolare il pagamento delle rate del finanziamento, che potrà essere radicato, a scelta del beneficiario, presso Banca del Fucino o in alternativa presso altra Banca.

Per saperne di più è possibile consultare:

- la **Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici"** disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della Banca www.bancafucino.it nella sezione "Trasparenza";
- lo specifico **tasso effettivo globale medio (TEGM)** previsto dall'Art. 2 della Legge n.108/96 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca.

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Mutui a tasso variabile

Il tasso di interesse varia, a cadenze contrattualmente prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate. Il tasso variabile è consigliabile alle imprese che vogliono, anche in virtù della propria struttura finanziaria, un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e possono sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate, anche sensibili.

Mutui a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Mutuo con rate di preammortamento

Si caratterizza per:

- un tasso di interesse definito all'erogazione del mutuo in misura fissa o variabile, che regola sia il periodo di preammortamento sia quello successivo di ammortamento;
- un periodo di preammortamento, durante il quale il cliente paga rate composte da soli interessi; in questo periodo il cliente non rimborsa il capitale che rimane, quindi, invariato rispetto all'erogazione iniziale;
- un periodo di ammortamento, successivo al termine del periodo di preammortamento, a partire dal quale il cliente comincia a rimborsare il capitale e paga rate composte da quota capitale e quota interessi;
- l'eventuale preammortamento finanziario di massimo 12 mesi (comprensivo dell'eventuale preammortamento tecnico di massimo 3 mesi) da considerarsi inclusi nella durata massima del finanziamento (con opzione di multipli di 3 mesi).

Beneficiari (Clientela Target):

L'intervento SACE nell'ambito della Garanzia Rilevo Strategico - Internalizzazione è rivolto alle **Piccole e Medie Imprese (PMI)** e alle **Grandi Imprese** che devono rispettare i requisiti di seguito indicati, fermo che **sono escluse dal target market di riferimento le microimprese**:

- essere costituite in forma di società di capitali, anche in forma di cooperativa;
- avere la sede legale ovvero la stabile organizzazione in Italia;
- alla data della richiesta di finanziamento, non risultare in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01;
- alla data della richiesta di garanzia SACE e sulla base delle risultanze delle verifiche condotte dalla Banca, secondo le proprie procedure interne di concessione del credito, (a) non essere sottoposte a procedure concorsuali, (b) non essere sottoposte a procedure esecutive avviate dalla Banca o a procedure esecutive immobiliari avviate da un soggetto terzo (quale, a titolo esemplificativo, un fornitore dell'Impresa Beneficiaria o un terzo finanziatore) che influiscano negativamente sulla valutazione del merito creditizio dell'Impresa Beneficiaria; (c) non avere Segnalazioni Negative e (d) non essere inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti della Banca, salvo che le Imprese Beneficarie provvedano al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la relativa data di erogazione.

CHE COS'E' LA GARANZIA SACE RILIEVO STRATEGICO - INTERNAZIONALIZZAZIONE

È lo strumento SACE che sostiene la crescita delle imprese italiane nei mercati esteri e nelle filiere a vocazione internazionale.

Attraverso una garanzia rilasciata agli istituti bancari accreditati (previa verifica del soddisfacimento dei requisiti di cui allo specifico questionario), SACE facilita l'accesso al credito necessario per realizzare:

È possibile supportare finanziamenti a breve, medio e lungo termine:

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA		FI_ FIN-ML-IMPRESA-SACE INTER_NC	
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO DESTINATO ALLE IMPRESE CON GARANZIA SACE RILIEVO STRATEGICO - INTERNAZIONALIZZAZIONE		Aggiornato al:	1° ottobre 2026
			Rel. 03-2026	

- STANDARD, compresi tra € 100.000 ed € 5.000.000 in linea capitale, con durata compresa tra 3 e 96 mesi in multipli di 3 mesi;
- CUSTOM, compresi tra € 100.000 ed € 50.000.000 in linea capitale, con durata compresa tra 3 e 240 mesi in multipli di 3 mesi;

In particolare, la misura prevede il rilascio da parte di SACE a favore della Banca di una garanzia a prima richiesta, esplicita, irrevocabile fino al 70% dell'importo del finanziamento in caso di operatività STANDARD e fino all'80% in caso di operatività CUSTOM. L'erogazione del finanziamento sarà sempre subordinata all'acquisizione della garanzia rilasciata da SACE; in caso di diniego di SACE al rilascio della garanzia, il finanziamento non sarà erogato. L'acquisizione della garanzia prevede il riconoscimento a SACE di una commissione a carico del Cliente calcolata sull'importo garantito del finanziamento e inclusa nel tasso di interesse del finanziamento come indicato nel relativo contratto di finanziamento.

SACE effettua l'istruttoria necessaria per la concessione della garanzia, in conformità alle proprie norme statutarie, alla disciplina vigente e sulla base di proprie valutazioni indipendenti. La determinazione di concedere ovvero negare la garanzia è rimessa all'insindacabile apprezzamento di SACE.

La concessione del finanziamento è condizionata al buon esito del rilascio della garanzia SACE. Qualora il finanziamento venga utilizzato in tutto o in parte per uno scopo diverso da quello previsto oppure vengano meno i requisiti dell'impresa beneficiaria o quest'ultima non rispetti gli impegni previsti, la Banca avrà la facoltà di risolvere il contratto di finanziamento.

L'istruttoria in termini di verifica dei requisiti di ammissibilità ai benefici della Garanzia SACE Internalizzazione e la raccolta della documentazione necessaria alla richiesta sono eseguite dalla Banca.

In ogni caso la Banca si riserva di valutare il merito creditizio dell'impresa richiedente il finanziamento. La Banca può richiedere, in funzione di valutazioni di merito creditizio, garanzie personali, reali, nonché vincoli o specifiche cautele.

In nessun caso è ammessa la traslazione al cliente del costo del "premio aggiuntivo" dovuto dalla Banca per le garanzie richieste e ottenute da parte del Fondo, previsto e determinato dal decreto interministeriale del 21 gennaio 2026 in attuazione dell'articolo 1, commi 451-454, della Legge 30 dicembre 2024 n. 207).

Operazioni finanziarie ammissibili ai sensi della garanzia SACE Rilievo Strategico – Internazionalizzazione

SACE facilita l'accesso al credito necessario per realizzare:

- Investimenti all'estero, come realizzazione di insediamenti produttivi, acquisizioni strategiche o l'acquisto di macchinari, immobili e attrezzature
- Approntamento di forniture o produzioni destinate all'estero
- Investimenti in Italia funzionali ai progetti di internazionalizzazione, come ampliamenti produttivi, R&D, brevetti e acquisizioni strategiche;
- Subforniture di beni e/o servizi connesse a forniture/produzioni estere di un cliente italiano
- Investimenti o approntamento di forniture in Italia nell'ambito di una filiera a vocazione internazionale

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

Quanto può costare il finanziamento "STANDARD" (nel caso di rapporto di conto corrente già intrattenuto dal Cliente con la Banca)

Importo del finanziamento	€ 200.000,00
Durata del finanziamento	60 mesi
Tasso debitore Nominale Annuo (TAN) (tasso fisso)	8,00%
Spese incasso rata con addebito rata in c/c	€ 2,00
Spese incasso rata con addebito a mezzo addebito diretto	€ 7,00
Recupero spese istruttoria	€ 4.000 (pari al 2,00% dell'importo finanziato)
Commissioni istruttoria	€ 2.000 (pari al 1,00% dell'importo finanziato)
Remunerazione SACE running	Inclusa nel TAN
Imposta sostitutiva (art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e successive modificazioni ed integrazioni)	€ 500,00 (pari allo 0,25% dell'importo finanziato)
Costo totale del credito	42.000,00

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA		FI_ FIN-ML-IMPRESA-SACE INTER_NC	
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO DESTINATO ALLE IMPRESE CON GARANZIA SACE RILIEVO STRATEGICO - INTERNAZIONALIZZAZIONE		Aggiornato al:	1° ottobre 2026
			Rel. 03-2026	

Costo totale oneri con addebito rata in c/c	6.040,00
Costo totale oneri con addebito rata a mezzo addebito diretto	6.140,00
TAEG con addebito rata in c/c	9,80%
TAEG con addebito a mezzo addebito diretto	9,82%

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE			
VOCI		COSTI	
Importo	Standard	Minimo 100.000,00	
		Massimo 5.000.000,00	
	Custom	Minimo 100.000,00	
		Massimo 50.000.000,00	
Durata	Standard	Minima 3 mesi	
		Massima di 96 mesi (comprensivi di eventuali 12 mesi di preammortamento)	
	Custom	Minima 3 mesi	
		Massima di 240 mesi (comprensivi di eventuali 12 mesi di preammortamento)	
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo di ammortamento	Fisso	8,00%
		Variabile	Euribor 3 mesi base 360 giorni ⁽¹⁾ con rilevazione trimestrale maggiorato di uno spread nominale annuo del 8,00 p.p.%, riferito all'anno civile (360/360), fermo restando che, nel caso in cui l'Euribor assumesse un valore negativo, questo sarà considerato pari a zero. Conseguentemente, il tasso di interesse nominale annuo applicato non potrà mai essere inferiore allo spread sopra indicato ("Floor"). L'acquisizione della garanzia prevede il riconoscimento a SACE di una commissione trimestrale (Remunerazione Sace Running) calcolata sull'importo garantito del finanziamento, stabilita da SACE stessa e inclusa nel tasso di interesse del finanziamento, calcolata secondo quanto previsto dalla normativa SACE.
	Tasso di interesse nominale annuo di preammortamento	Fisso	8,00%
		Variabile	Euribor 3 mesi base 360 giorni ⁽²⁾ con rilevazione trimestrale maggiorato di uno spread nominale annuo del 8,00 p.p.%, riferito all'anno civile (360/360) e applicato sul numero di giorni effettivi di preammortamento, fermo restando che, nel caso in cui l'Euribor assumesse un valore negativo, questo sarà considerato pari a zero. Conseguentemente, il tasso di interesse nominale annuo applicato non potrà mai essere inferiore allo spread sopra indicato ("Floor"). L'acquisizione della garanzia prevede il riconoscimento a SACE di una commissione trimestrale (Remunerazione Sace Running) calcolata sull'importo garantito del finanziamento, stabilita da SACE stessa e inclusa nel tasso di interesse del finanziamento, calcolata secondo quanto previsto dalla normativa SACE.
	Tasso di mora	Pari al Tasso di interesse nominale annuo (come sopra definito) vigente su ciascuna rata aumentato del 2,50% annuo e, comunque, non oltre il tasso di usura, applicato a decorrere dalla data di scadenza della rata.	
	Modalità di calcolo degli interessi di mora	Secondo il metodo dell'anno commerciale (360/360) ³	

¹ La quotazione dell'Euribor diffusa sui principali circuiti telematici e pubblicata di norma su "Il Sole24 ore" viene rilevata per valuta il primo giorno lavorativo del mese di conclusione del contratto e, successivamente, il primo giorno lavorativo del mese, trimestre o semestre a seconda di quale sia il periodo di rilevazione del parametro di indicizzazione.

² La quotazione dell'Euribor diffusa sui principali circuiti telematici e pubblicata di norma su "Il Sole24 ore" viene rilevata per valuta il primo giorno lavorativo del mese di conclusione del contratto e, successivamente, il primo giorno lavorativo del mese, trimestre o semestre a seconda di quale sia il periodo di rilevazione del parametro di indicizzazione.

³ Per anno commerciale si intende un anno convenzionalmente composto da 360 giorni. Conseguentemente, ai fini del calcolo degli interessi, il tasso di interesse nominale annuo viene diviso per 360 e moltiplicato per il numero di giorni che compongono il periodo di interessi, nel quale i mesi hanno convenzionalmente una durata di 30 giorni.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA		FI_ FIN-ML-IMPRESA-SACE INTER_NC	
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO DESTINATO ALLE IMPRESE CON GARANZIA SACE RILIEVO STRATEGICO - INTERNAZIONALIZZAZIONE		Aggiornato al:	1° ottobre 2026
			Rel. 03-2026	

SPESE	STIPULA CONTRATTO	Recupero Spese Istruttoria		2,00% dell'importo deliberato.		
		Commissione di Istruttoria		1,00% dell'importo deliberato.		
		Spese per la spedizione in forma esecutiva di copia del contratto		Non previste		
		Spese di mediazione		Ove previste, massimo 3% dell'importo deliberato.		
		Remunerazione SACE (Quota Up Front) in caso di operatività CUSTOM		Quota definita da SACE in sede di istruttoria		
		Imposta Ordinaria/Sostitutiva ⁴		Imposta Ordinaria ai sensi di Legge Se sostitutiva applicata ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e successive modificazioni ed integrazioni, attualmente pari allo 0,25%.		
	GESTIONE DEL RAPPORTO	Spese incasso singola rata		€ 2,00 con addebito in conto corrente € 7,00 tramite addebito diretto		
				Invio postale		
				On line ⁽⁵⁾		
Spese di produzione e invio		comunicazioni periodiche ⁽⁶⁾		€ 0,45		
		comunicazioni relative a modifiche unilaterali		Non previste		
		invio altre comunicazioni ⁽⁶⁾		€ 0,45		
Indennizzo di estinzione anticipata		1,00 % sul capitale residuo				
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo ammortamento: Francese con rate costanti posticipate comprensive di capitale e di interessi (tasso fisso) L'ammortamento "alla francese" prevede che le rate di rimborso del mutuo siano costanti, composte da una quota capitale progressivamente crescente e una quota interessi progressivamente decrescente, come meglio indicato nel piano di ammortamento allegato al contratto. Per effetto di questo meccanismo di calcolo, il pagamento della quota interessi del mutuo viene parzialmente anticipato rispetto a quello del rimborso del capitale. La quota interessi di ciascuna rata costante viene calcolata secondo la formula: debito residuo in linea capitale (tempo per tempo) moltiplicato per il Tasso Periodico (TP), con TP pari al tasso nominale annuo diviso per la periodicità delle rate (es. pari a 12 per rate mensili, pari a 4 per rate trimestrali, pari a 2 per rate semestrali), mentre la quota capitale viene calcolata per differenza tra l'importo della rata costante e la quota interessi. Il Cliente può in qualsiasi momento chiedere alla Banca il piano di ammortamento aggiornato a fronte del pagamento delle spese per le altre comunicazioni sopra indicate. oppure Italiano a quota capitale costante (tasso variabile) Ogni rata è composta da una quota capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo, come meglio indicato nel piano di ammortamento allegato al contratto. Il piano di ammortamento italiano è, infatti, caratterizzato da rate decrescenti nel tempo: la quota capitale rimane costante, mentre la quota interessi diminuisce perché il tasso d'interesse viene applicato su un capitale residuo via via inferiore. Il calcolo degli interessi è definito con riferimento all'anno commerciale (divisore dell'anno commerciale 360). Il Cliente può in qualsiasi momento chiedere alla Banca il piano di ammortamento aggiornato a fronte del pagamento delle spese per le altre comunicazioni sopra indicate. oppure Con rimborso in un'unica soluzione (c.d. "Bullet") Il piano di ammortamento con rimborso in un'unica soluzione (c.d. "Bullet") prevede il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, mentre gli interessi vengono pagati periodicamente durante la durata del finanziamento. Il Cliente può in qualsiasi momento chiedere alla Banca il piano di ammortamento aggiornato a fronte del pagamento delle spese per le altre comunicazioni sopra indicate. Tale tipologia di ammortamento è prevista solo con riferimento al c.d. "Finanziamento Partecipativo" (nella forma di apporto di capitale nella Società target o di acquisto di quote di capitale sociale della Società target) ai sensi della Convenzione SACE che disciplina l'operatività c.d. "STANDARD".					
	Tipologia di rata		Rata Costante/Decrescente/Rimborso del capitale in un'unica soluzione			
	Periodicità delle rate		Trimestrale			
	Periodicità di maturazione degli interessi		Trimestrale			

⁴ Il trattamento fiscale applicato al contratto sarà quello scelto dal Cliente al momento della sottoscrizione dello stesso.

⁵ Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

⁶ Nel caso in cui la normativa consenta che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo).

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA		FI_ FIN-ML-IMPRESA-SACE INTER_NC	
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO DESTINATO ALLE IMPRESE CON GARANZIA SACE RILIEVO STRATEGICO - INTERNAZIONALIZZAZIONE		Aggiornato al:	1° ottobre 2026
			Rel. 03-2026	

VALUTE	Valuta applicata all'erogazione (accredito sul Conto corrente)	Data erogazione
	Valuta applicata al pagamento rate sul Conto Corrente	Data scadenza rata

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996) può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca del Fucino (www.bancafucino.it)

Prima della conclusione del Contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

Voci di costo "Conto Corrente dedicato al finanziamento"

SPESE FISSE	
Spese per l'apertura conto	Euro 0,00
Gestione Liquidità	
Spese per conteggio interessi e competenze	Euro 0,00
Spese tenuta conto	
Canone annuo per tenuta del conto	Euro 0,00
Numero di operazioni incluse nel canone annuo	illimitate
Imposta di bollo	
Imposta di bollo su base annua	€ 118,00 a carico banca
SPESE VARIABILI	
Gestione Liquidità	
Invio estratto conto e altre comunicazioni periodiche ⁷	€ 0,00 cartacee
	€ 0,00 On line ⁽⁸⁾
Documentazione relativa a singole operazioni ⁹	€ 0,00 cartacee
	€ 0,00 On line ⁽¹⁰⁾
Spese per produzione e invio di comunicazioni relative a modifiche unilaterali di contratto	Non previste
Interessi creditori	
Tasso creditore annuo nominale	0,01%
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE	
Spese registrazione contabile di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge alle commissioni eventualmente previste sull'operazione) ¹¹	€ 0,00 Per operazioni eseguite allo sportello
	€ 0,00 Per operazioni accentrate
	€ 0,00 Per operazioni eseguite tramite il canale on-line
Remunerazione delle giacenze	Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile. Eventuali interessi creditori sono calcolati, esigibili e quindi accreditati sul conto corrente il 31.12 dell'anno in cui sono maturati. Nel caso di chiusura definitiva del rapporto tali interessi sono immediatamente calcolati, esigibili e quindi accreditati sul conto corrente.

Per maggiori dettagli sulle restanti caratteristiche e condizioni contrattuali ed economiche di Conto Corrente, è necessario fare riferimento al foglio informativo Conto Corrente Standard Imprese, a disposizione dei clienti nella sezione della [Trasparenza](http://www.bancafucino.it) del sito www.bancafucino.it e, su supporto cartaceo, presso tutte le Agenzie della Banca. Si precisa che tutte le condizioni economiche rappresentate in tale foglio informativo devono intendersi gratuite.

⁷ Nei casi in cui la normativa consente che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo).

⁸ Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

⁹ Nei casi in cui la normativa consente che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo).

¹⁰ Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

¹¹ Le spese di registrazione non si sommano a quelle indicate sulle singole voci di costo del presente Foglio Informativo in quanto già indicate

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA		FI_ FIN-ML-IMPRESA-SACE INTER_NC	
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO DESTINATO ALLE IMPRESE CON GARANZIA SACE RILIEVO STRATEGICO - INTERNAZIONALIZZAZIONE		Aggiornato al:	1° ottobre 2026
			Rel. 03-2026	

ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG

Al momento della stipula del mutuo – o nel corso del contratto – sono previsti a carico del Cliente altri costi non ricompresi nel TAEG, in alcuni casi riferibili a servizi prestati da soggetti terzi:

Tasso di mora	Pari al Tasso di interesse nominale annuo maggiorato di 2,50 punti percentuali , comunque non superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della legge 7 marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura).
----------------------	--

SERVIZI ACCESSORI

POLIZZE ASSICURATIVE FACOLTATIVE/OBBLIGATORIE	Non sono previste polizze assicurative obbligatorie per ottenere il Mutuo Chirografario. Il cliente ha tuttavia la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa accessoria facoltativa collocata dalla Banca ed in particolare: • Polizza K-man • Polizza TCM • Polizze ramo danni Il Cliente può recedere dai contratti relativi ai servizi accessori acquistati insieme al mutuo senza dover recedere dal mutuo stesso. Per maggiori dettagli sulle caratteristiche e sulle condizioni contrattuali ed economiche delle eventuali polizze assicurative facoltative è necessario fare riferimento al relativo set informativo, a disposizione dei clienti nella sezione della Trasparenza e dell'Intermediazione assicurativa del sito www.bancafucino.it e, su supporto cartaceo, presso tutte le Agenzie della Banca, oppure attraverso il sito della Compagnia Assicurativa.
--	---

ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il Cliente può esercitare, in qualsiasi momento e con richiesta scritta, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto alla data di rimborso proposta, la facoltà di estinzione anticipata del finanziamento, in tutto o in parte, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento del recesso secondo quanto contrattualmente pattuito; in tal caso sarà in facoltà della Banca di esigere un indennizzo pari al 1,00 % del capitale residuo.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

In caso di estinzione anticipata, la chiusura del rapporto sarà effettuata dalla Banca entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dall'integrale pagamento di quanto dovuto dal Cliente stesso.

Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi alla funzione deputata alla gestione dei reclami (Funzione Reclami) della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo di lettera ordinaria o (soluzione preferibile) a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto (previo rilascio di ricevuta) ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

- Posta elettronica: reclami@bancafucino.it
- PEC: reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it

o a quelli successivamente comunicati dalla Banca Finanziatrice tramite pubblicazione sul sito internet alla sezione "Reclami".

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

Ricorsi stragiudiziali

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA		FI_ FIN-ML-IMPRESA-SACE INTER_NC	
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO DESTINATO ALLE IMPRESE CON GARANZIA SACE RILIEVO STRATEGICO - INTERNAZIONALIZZAZIONE		Aggiornato al:	1° ottobre 2026
			Rel. 03-2026	

risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet della stessa (www.bancafucino.it).

Ricorso all'autorità giudiziaria

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ("Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.

Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:

- all'**Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it);
- ad **uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

LEGENDA	
Ammortamento	È il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate.
Cliente (o Beneficiario)	È l'impresa beneficiaria del finanziamento
Cliente al dettaglio	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le microimprese ai sensi della vigente normativa.
Cliente non al dettaglio	Grandi Imprese nonché Piccole e Medie Imprese, in ragione dei requisiti dimensionali e di fatturato ai sensi della normativa di riferimento.
Consumatore	Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Debito residuo	Indica quella parte di capitale che il debitore deve ancora versare al creditore.
Erogazione	Versamento da parte della Banca al debitore dell'importo concesso in prestito, operazione tramite la quale si perfeziona il contratto di credito.
Estinzione anticipata	Indica la possibilità, riconosciuta al debitore, di estinguere il prestito prima della scadenza, ossia prima del termine pattuito con il creditore. Tale facoltà, solitamente, può essere esercitata previo pagamento di un indennizzo conteggiato sul debito residuo in linea capitale.
Finanziamento rateale	Indica il rimborso, dilazionato nel tempo, del prestito concesso.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Microimpresa	L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'104, lettera a) della direttiva 2015/2366/UE.
Grandi Imprese	L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE. Nello specifico, la Grande Impresa è definita come l'impresa con 250 o più occupati e un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro.
Piano di ammortamento con rimborso in un'unica soluzione (c.d. "Bullet")	Piano di ammortamento che prevede il pagamento di rate periodiche costituite da soli interessi; il rimborso del capitale mutuato avviene a scadenza in un'unica soluzione. Tale tipologia di ammortamento è prevista solo con riferimento al c.d. "Finanziamento Partecipativo" (nella forma di apporto di capitale nella Società <i>target</i> o di acquisto di quote di capitale sociale della Società <i>target</i>) ai sensi della Convenzione SACE che disciplina l'operatività c.d. "STANDARD"
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA		FI_ FIN-ML-IMPRESA-SACE INTER_NC	
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO DESTINATO ALLE IMPRESE CON GARANZIA SACE RILIEVO STRATEGICO - INTERNAZIONALIZZAZIONE		Aggiornato al:	1° ottobre 2026
			Rel. 03-2026	

	interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento "italiano"	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo. Il piano di ammortamento italiano è, infatti, caratterizzato da rate decrescenti nel tempo: la quota capitale rimane costante, mentre la quota interessi diminuisce perché il tasso d'interesse viene applicato su un capitale residuo via via inferiore.
Piccola e Media Impresa	Impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE. Nello specifico, la Piccola impresa è costituita da imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; la Media impresa è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Rata	Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla Banca per il prestito).
Remunerazione SACE Running	Commissione riconosciuta a SACE per l'acquisizione della garanzia calcolata sull'importo garantito del finanziamento, stabilita da SACE e inclusa nel tasso di interesse del finanziamento.
Remunerazione SACE (Quota Upfront)	Commissione riconosciuta a SACE in caso di operatività CUSTOM che indica un importo pari a [valuta] [numero/00], [lettere/00] dovuto a SACE in conformità con l'Articolo 11 (Remunerazione della Garanzia)].
Spese incasso rata	Spese sostenute per l'emissione e l'incasso della rata.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo (TAN)	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.
Tasso fisso	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.
Tasso variabile	Tasso di interesse che varia, a scadenze contrattualmente prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto.
Tassonomia	Per Tassonomia europea adottata in esecuzione del Regolamento UE 852/2020 si intende l'insieme degli atti delegati di volta in volta emanati in attuazione di detto Regolamento, contenenti i criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del Regolamento (come di volta in volta modificati e/o integrati). I criteri di vaglio tecnico precisano, per ciascuna attività economica, le prescrizioni in materia di prestazioni che consentono di determinare a quali condizioni essa i) contribuisca in modo sostanziale a un dato obiettivo ambientale e ii) non arrechi un danno significativo agli altri obiettivi.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA		FI_ FIN-ML-IMPRESA-SACE INTER_NC	
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO DESTINATO ALLE IMPRESE CON GARANZIA SACE RILIEVO STRATEGICO - INTERNAZIONALIZZAZIONE		Aggiornato al:	1° ottobre 2026
			Rel. 03-2026	

INFORMAZIONI SUGLI INDICI DI RIFERIMENTO

La presente informativa è stata redatta ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, come aggiornato in data 19 marzo 2019 in recepimento della normativa in tema di informativa precontrattuale sugli indici di riferimento (cd. Regolamento *Benchmark*). Ai sensi di tale normativa, quando il contratto di credito prevede un indice di riferimento (*benchmark*), il finanziatore rende noto al cliente la denominazione dell'indice, il nome o la denominazione del suo amministratore e le possibili implicazioni per il cliente derivanti dall'utilizzo dell'indice.

L'indice di riferimento **BCE** è amministrato dalla Banca Centrale Europea. Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e di conseguenza l'importo della rata, possano variare in relazione alle decisioni intraprese dalla BCE in materia di politica monetaria. Le variazioni dell'indice incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente. L'indice di riferimento BCE viene determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, che si riunisce una volta al mese per deciderne il valore.

L'indice di riferimento **EURIBOR** è amministrato dalla *European Money Markets Institute* (EMMI). L'EURIBOR è il tasso interbancario di riferimento comunicato giornalmente dalla EMMI come media dei tassi d'interesse ai quali primarie banche attive nel mercato monetario dell'euro, sia nell'eurozona che nel resto del mondo, offrono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche. Per primaria banca si intende un istituto di credito con elevata affidabilità per i depositi a breve termine, capace di prestare a tassi di interesse competitivi, notoriamente attivo in strumenti di mercato monetario denominati in euro e con accesso alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema. La sua nascita è coincisa con quella dell'euro (4 gennaio 1999), ed è andata a sostituire i diversi tassi di mercato monetario utilizzati nei singoli Paesi (in Italia era usato il *Ribor – Roma Interbank Offered rate*). Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e quindi l'importo della rata, possano variare in relazione al suo andamento con la conseguenza che il tasso complessivo applicato (indice di riferimento + *spread*) può aumentare nel tempo anche in misura elevata. Le variazioni dell'EURIBOR incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente.

Il calcolo materiale dell'EURIBOR viene effettuato da *Global Rate Set Systems Ltd* (GRSS), società specializzata nell'amministrazione di indici di riferimento (*benchmark*), che agisce come *Calculation Agent* per conto di EMMI (*European Money Markets Institute*) in base a un contratto formale e con l'applicazione di *standard* operativi definiti in un *Service Level Agreement*.

L'**IRS** (acronimo di Interest Rate Swap) o **Eurirs** (acronimo di Euro Interest Rate Swap) è il tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso. Rappresenta la media ponderata delle quotazioni alle quali le più importanti banche operanti nell'Unione Europea stipulano contratti Swap per la copertura del rischio rappresentato dalla volatilità dei tassi di interesse. È calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea (*European Banking Federation*). Il tasso di interesse (indice di riferimento + *spread*) inizialmente applicato resta fisso per tutta la durata del finanziamento. Eventuali successive variazioni dell'indice di riferimento non influiscono sul calcolo degli interessi dovuti alla Banca.

La quotazione degli indici di riferimenti è pubblicata di norma su "Il Sole 24 Ore".

Di seguito, si fornisce un prospetto delle modalità di rilevazione degli indici sopra menzionati:

TASSO MINIMO BCE	Rilevazione comunicati dalla BCE.
EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE TRIMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre).
EURIBOR 3 MESI a 360 giorni RILEVAZIONE TRIMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre).
EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE SEMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del semestre (gennaio, luglio).
EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
MEDIA EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.
MEDIA EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.